



**Newsletter n. 18/2024 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

- 1. Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2024, n. 11, sulla natura giustiziale del ricorso straordinario e sul relativo regime giuridico in caso di decisione emessa dopo la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale;**
- 2. T.a.r. per il Lazio, sez. II, 8 maggio 2024, n. 9124, trust e profili interpretativi rimessi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;**
- 3. T.a.r. per la Toscana, sez. II, 6 maggio 2024, n. 540, competenza del giudice ordinario e nomina dei componenti della commissione di verifica della ZRC;**
- 4. T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 2 maggio 2024, n. 365, l'inclusione del metodo ABA nei livelli essenziali delle prestazioni non comporta l'automatico riconoscimento, in capo al richiedente, di un diritto all'erogazione del trattamento nella misura richiesta;**
- 5. T.a.r. per la Campania, sez. III, 29 aprile 2024, n. 2825, interdittiva antimafia emessa dopo la presentazione di una istanza di ammissione al controllo giudiziario ed effetto escludente automatico.**

### **Consiglio di Stato – Pareri**

- 6. Cons. Stato, sez. I, 24 aprile 2024, n. 592, quando la tecnica del copia incolla nella redazione di un ricorso lo rende inammissibile;**
- 7. Cons. Stato, sez. I, 12 aprile 2024, n. 470, l'annullamento del provvedimento adottato sulla base di una norma dichiarata incostituzionale è possibile solo se col ricorso sia stata proposta la relativa censura.**

## **Normativa e altre novità di interesse**

- 8. Decreto legge 9 maggio 2024, n. 61 - Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (in G.U., serie generale, n. 107 del 9 maggio 2024);**
- 9. Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (in G.U., serie generale, n. 105 del 7 maggio 2024).**

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(1)**

**Sulla natura giustiziale del ricorso straordinario e sul relativo regime giuridico in caso di decisione emessa dopo la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale.**

**[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 maggio 2024, n. 11 - Pres. Torsello, Est. Simeoli](#)**

L'Adunanza plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- a) il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali;
- b) la decisione resa su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sebbene il giudizio fosse stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale, è nulla ai sensi dell'art. 21-*septies* del c.p.a., [*rectius* art. 21-*septies* l. n. 241 del 1990, n.d.r.] in quanto emanata in difetto assoluto di attribuzione».

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

**Il deferimento era stato disposto da Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 428 del 2023, oggetto della News UM n. 22 del 9 febbraio 2023.**

**(2)**

**Trust e profili interpretativi rimessi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.**

[T.a.r. per il Lazio, sezione II, ordinanza 8 maggio 2024, n. 9124 - Pres. Riccio, Est. Monica](#)

Sono rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

se l'art. 2, comma 1, del regolamento Ue n. 269/2014 osta ad un'interpretazione secondo la quale – in presenza di beni o risorse conferite in un trust discrezionale (il cui beneficiario sia listato nell'allegato I del suddetto regolamento UE) – detti beni e risorse vadano comunque considerati “appartenenti” al beneficiario del trust, ancorché la legge nazionale applicabile al trust oppure anche una clausola convenzionale di salvaguardia inserita nell'atto istitutivo del trust vietino espressamente al beneficiario di compiere qualsiasi atto di godimento e disposizione dei beni e risorse oggetto di trust per tutto il periodo in cui egli risulterà inserito nell'allegato I del regolamento Ue n. 269/2014, o comunque per tutto il periodo in cui la fruizione/disposizione di detti beni/risorse integri una violazione del diritto euro-unitario;

in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l'art. 2, comma 1, del regolamento Ue n. 269/2014, osta ad un'interpretazione secondo la quale, in presenza di beni o risorse conferite in un trust discrezionale (il cui beneficiario sia listato nell'allegato I del suddetto regolamento UE), detti beni o risorse vadano comunque considerati soggetti al “controllo” del beneficiario del trust, ancorché la legge nazionale applicabile al trust oppure anche una clausola convenzionale di salvaguardia inserita nell'atto istitutivo del trust vietino espressamente al beneficiario di compiere qualsiasi atto di godimento e disposizione dei beni/risorse oggetto di trust per tutto il periodo in cui egli risulterà inserito nell'allegato I del regolamento Ue n. 269/2014, o comunque per tutto il periodo in cui la fruizione/disposizione di detti beni/risorse integri una violazione del diritto eurounitario.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(3)

**Competenza del giudice ordinario e nomina dei componenti della commissione di verifica della ZRC.**

[T.a.r. per la Toscana, sezione II, 6 maggio 2024, n. 540 – Pres. Cacciari, Est. Faviere](#)

E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti la nomina dei componenti la commissione di verifica e controllo della zona ripopolamento e cattura (ZRC).

Viene in rilievo il compimento di atti di diritto privato afferenti ad aspetti di micro organizzazione relativi alla gestione interna di organismi di supporto alla struttura, che non presentano le caratteristiche soggettive dell'ente pubblico, a fronte dei quali i soggetti destinatari hanno posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative senza scopo di lucro di diritto privato, alle quali sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.

Pur non appartenendo alle amministrazioni pubbliche tradizionalmente concepite, svolgono funzioni pubbliche di cura dell'interesse comune, sottoposte al vaglio del giudice amministrativo, mediante l'esercizio di poteri autoritativi al fine di evitare violazioni, da parte dei propri associati, delle norme poste a tutela della fauna selvatica

La commissione è, invece, un organismo, a costituzione non vincolata, di supporto all'ambito territoriale caccia, che contribuisce al funzionamento ed alla gestione delle sue funzioni.

(4)

**L'inclusione del metodo ABA nei livelli essenziali delle prestazioni non comporta l'automatico riconoscimento, in capo al richiedente, di un**

**diritto all'erogazione del trattamento nella misura richiesta.**

[T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 2 maggio 2024, n. 365 – Pres. Gabbricci, Est. Buzano](#)

È ammissibile il ricorso per l'accertamento del diritto all'erogazione del trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. per il disturbo dello spettro autistico anche in caso di mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego dell'amministrazione sanitaria, rientrando la controversia in esame nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.), nell'ambito della quale la tutela nei confronti della pubblica amministrazione ha ad oggetto diritti soggettivi (nel caso di specie il diritto alla salute) strettamente connessi all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, e come tali non soggetti ai termini di decadenza

L'inclusione del metodo dell'analisi comportamentale applicata (*Applied Behaviour Analysis* –A.B.A.) per il trattamento del disturbo dello spettro autistico nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) implica che il diniego di tale trattamento può risultare giustificato solo a fronte dell'erogazione da parte dell'Amministrazione sanitaria di una diversa terapia che possa contrastare altrettanto efficacemente la disabilità di cui è portatore il minore, ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che se, da un lato, l'inclusione nei LEA del metodo A.B.A. non comporta l'automatico riconoscimento in capo al richiedente di un diritto all'erogazione del trattamento nella misura richiesta sulla base di quanto indicato dai soggetti erogatori privati, dall'altro, l'ambito di discrezionalità tecnica riconosciuto all'Amministrazione sanitaria riguarda la scelta del trattamento terapeutico più adeguato in base alle specifiche condizioni di salute del minore e, tra più "forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze", di quella che garantisce un "uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza" (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992).

(5)

**Interdittiva antimafia emessa dopo la presentazione di una istanza di ammissione al controllo giudiziario ed effetto escludente automatico.**

[T.a.r. per la Campania, sezione III, 29 aprile 2024, n. 2825 – Pres. Pappalardo, Est. Cavallo](#)

Nelle gare d'appalto, l'emissione di un'interdittiva antimafia, emessa dopo la presentazione di un'istanza di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159 del 2011 ma prima della decisione del tribunale di ammissione dell'impresa al suddetto controllo, costituisce causa di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 36 del 2023.

Non si configura l'inefficacia di una interdittiva antimafia che abbia colpito l'operatore economico laddove il suddetto operatore abbia solo presentato istanza di ammissione al controllo giudiziario, ma non sia ancora stato ammesso a tale controllo al momento dell'emissione dell'interdittiva.

Non è configurabile alcun effetto prenotativo dato dalla presentazione di un'istanza di ammissione al controllo giudiziario, in quanto diversamente sarebbero frustrati gli obiettivi di neutralizzazione dei fattori distorsivi dell'economia nazionale nonché di salvaguardia della concorrenza tra le imprese.

## **Consiglio di Stato – Pareri**

(6)

**Quando la tecnica del copia incolla nella redazione di un ricorso lo rende inammissibile.**

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 24 aprile 2024, n. 592; Pres. Poli; Est. Rizzo](#)

E' inammissibile - per violazione degli artt. 40, commi 1, lett. d), e 2, e 44, comma 1, lettera b), c.p.a. – il ricorso che, per la sua tecnica di redazione, non sia fondato su motivi specifici. (Nella specie il ricorso era stato redatto con la tecnica del copia incolla di provvedimenti amministrativi, alternati a spazi bianchi e argomentazioni confuse riprodotte con caratteri a tratti illeggibili).

(7)

**L'annullamento del provvedimento adottato sulla base di una norma dichiarata incostituzionale è possibile solo se col ricorso sia stata proposta la relativa censura.**

**[Consiglio di Stato, sezione I, parere 12 aprile 2024, n. 470; Pres. Poli; Est. Ciuffetti](#)**

Il giudice amministrativo, nel giudizio impugnatorio di atti, può procedere all'annullamento del provvedimento fondato su una norma dichiarata illegittima dalla corte costituzionale, in relazione ad altro processo, soltanto se tale norma sia utilizzata nei motivi del ricorso come parametro di legittimità del provvedimento impugnato, potendo recepire in sentenza solo le pronunce di incostituzionalità dotate di diretta rilevanza sul caso in giudizio.

E' illegittimo il diniego del beneficio economico dello scatto stipendiale, richiesto ex art. 1801 d.lgs. n. 66 del 2010, basato sul mancato riconoscimento della dipendenza della patologia dalla causa di servizio in costanza del rapporto di impiego del militare.

## **Normativa e altre novità di interesse**

(8)

**[Decreto legge 9 maggio 2024, n. 61](#) – Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale**



militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (in G.U., serie generale, n. 107 del 9 maggio 2024);

(9)

[Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60](#) – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (in G.U., serie generale, n. 105 del 7 maggio 2024).